

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico professionale di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di realizzazione nuova piazza – parco d'accesso a San Michele all'Adige sita sulle p.ed. 174, 362 e P.F. 135/12, 716/2, 693/5, 707/1, 249/2, 139/8 del c.c. San Michele.

CIG ZF6377DAEB; CUP B41B19001420007

PREMESSA

L'incarico riguarda le prestazioni specialistiche riferite alla direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di realizzazione nuova piazza – parco d'accesso a San Michele all'Adige sita sulle p.ed. 174, 362 e P.F. 135/12, 716/2, 693/5, 707/1, 249/2, 139/8 del c.c. San Michele, il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera giuntale n. 97 dd. 13/06/2022. Con delibera giuntale n. 128 dd. 23/08/2022 si approva il presente disciplinare a regolamentazione dello svolgimento delle prestazioni richieste, costituente contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO – DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

Il Comune incarica il Professionista del servizio di direzione, misura e contabilità in relazione ai lavori di "realizzazione nuova piazza – parco d'accesso a San Michele all'Adige sita sulle p.ed. 174, 362 e P.F. 135/12, 716/2, 693/5, 707/1, 249/2, 139/8 del c.c. San Michele" (appalto a misura e a corpo), nel rispetto e in applicazione delle norme dedicate alla figura del direttore dei lavori (incaricato anche della misura e della contabilità) contenute nella L.P. n. 26 del 1993 (disciplina dei lavori pubblici nella Provincia autonoma di Trento), nel DPP. 9-84/Leg. del 2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), nella L.P. n. 2 del 2016, nel d.lgs. n. 50 del 2016 (codice appalti nazionale), nel d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia.-----

L'incarico di cui alla presente Convenzione si intende concluso ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.-----

ART. 2 – OBBLIGHI PER LA DIREZIONE LAVORI

Nell'ambito dei suoi compiti per la direzione dei lavori il Professionista è tenuto a:-----

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

- sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal Capitolato speciale d'appalto e dal Cronoprogramma;-----
- assicurarsi della regolare esecuzione degli interventi in conformità alle previsioni contrattuali, di progetto, e alle tecniche dell'arte, inviando all'appaltatore, se lo stesso non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;-----
- relazionare all'Amministrazione comunale sulle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e sulle contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;-----
- garantire la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore dei lavori o di altro componente dell'ufficio di direzione lavori per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere, e comunque ove lo richiedano le esigenze di verifica, direzione e controllo dei lavori e della regolarità del cantiere;-----
- alla compilazione quotidiana del giornale dei lavori (chiedendo periodicamente all'impresa appaltatrice la specie ed il numero degli operai impiegati nel cantiere e ad effettuare le conseguenti verifiche);-----
- partecipare ai sopralluoghi richiesti espressamente dall'Amministrazione;-----
- tutelare lo svolgimento dei lavori al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza;-----
- ad inviare all'Amministrazione i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione;-----
- a far pervenire all'Amministrazione, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori;-----
- esprimere il proprio parere circa la regolarità delle richieste di subappalto.-----
- redigere il Certificato di regolare esecuzione; qualora vi siano ritardi nella redazione del Certificato medesimo e tali ritardi non dipendano da cause attribuibili all'Amministrazione, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alle corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice.-----

Il Direttore dei lavori è tenuto ad effettuare le necessarie verifiche relative alla regolarità delle posizioni dell'impresa appaltatrice, e a tal fine deve:-----

- a) verificare, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

confronti dei dipendenti;-----

b) accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità;-----

c) effettuare i necessari controlli sul personale presente in cantiere, anche nominativamente, avendo cura di chiedere al medesimo di dotarsi del tesserino di riconoscimento.-----

ART. 3 – MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Il direttore lavori propone le eventuali modifiche del contratto in corso di validità, nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia e nel presente contratto di incarico.----

In particole qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi, rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessiti procedere ad una modifica del contratto in corso di validità (con la redazione della relativa perizia di variante), il Direttore dei Lavori dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione comunale tale sopravvenuta necessità e richiedere l'autorizzazione conseguente.-----

ART. 4 – OBBLIGHI PER LA MISURA E CONTABILITÀ

Il Direttore dei lavori è tenuto a predisporre gli atti contabili secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.-----

Nell'ambito dei suoi compiti per la misura e contabilità il Professionista:-----

- si assume l'onere e la responsabilità della regolare tenuta del Registro di contabilità e dei Libretti di misura, con relativa loro sottoscrizione;-----

- ogni 10 giorni e durante ogni visita è tenuto a verificare l'esattezza delle annotazioni sul Giornale dei lavori;-----

- redige i Libretti di misura secondo quanto stabilisce il decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49;-----

- redige il Registro di contabilità secondo quanto stabilisce il decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49;-----

- è tenuto a provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49, e a controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite;-----

- è tenuto altresì a redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento, entro 30 giorni naturali e

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

consecutivi decorrenti dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la contabilità finale dei lavori completa di tutti i documenti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49, accompagnata dalla relazione sul conto finale;-----

- il D.L. con la consegna della contabilità finale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.-----

ART. 5 – TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE

LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

L'incarico dovrà essere svolto con le tempistiche indicate nel presente disciplinare e nelle norme dedicate alla figura del direttore dei lavori (incaricato anche della misura e della contabilità) contenute nella L.P. n. 26 del 1993, nel DPP. 9-84/Leg. del 2012, nella L.P. n. 2 del 2016, nel d.lgs. n. 50 del 2016, nel d.lgs. 81/2008, nel decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49, e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia.-----

Gli elaborati oggetto della presente Convenzione dovranno essere presentati al Comune preferibilmente in formato digitale con firma digitale, in alternativa in n. 1 copia cartacea con firma autografa.-----

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione, per l'ottenimento di pareri o null'osta preventivi, o per l'invio di documenti o informazioni integrativi di competenza del Comune non verranno computati al fine del calcolo dei termini di cui al presente articolo.-----

Il professionista potrà presentare al RUP motivata richiesta di proroga dei termini di cui al presente articolo.-

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista risponde personalmente dell'esecuzione dell'incarico, e potrà farsi coadiuvare da collaboratori di sua fiducia, che dovranno essere previamente indicati all'Amministrazione comunale; egli è responsabile in ogni caso dell'operato del personale, qualunque ne sia la mansione, da lui assunto per lo svolgimento dell'incarico, sia verso l'Amministrazione committente sia verso i terzi. Il Professionista, nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, agirà in piena autonomia gestionale e operativa, con l'assunzione dei rischi che l'esecuzione del servizio medesimo comporta, organizzando il proprio personale e risorse secondo criteri orientati all'efficienza ed efficacia e tesi al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Istituzione comunale. L'appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico condizioni

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento, e relativi accordi integrativi territoriali se esistenti, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale. Il personale impiegato nel Servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e il Professionista sarà responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare tale regolarità, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.-----

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con l'Amministrazione comunale e con gli altri tecnici incaricati in relazione all'opera, al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni.----

Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri necessari, e quelli ritenuti opportuni dall'Amministrazione, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'esecuzione del servizio.-----

L'Amministrazione potrà istituire sistemi di verifica della presenza in cantiere del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori, anche mediante dispositivi di timbratura con badge, al fine di verificare il rispetto di quanto imposto dalla normativa in materia e dalla presente Convenzione.-----

ART. 7 - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO

L'onorario per l'incarico di cui alla presente Convenzione è pari ad euro **14.631,11**, esclusi oneri previdenziali 4% e IVA 22%.-----

Il predetto compenso, comprensivo di tutte le voci e delle spese, è stato determinato prendendo come riferimento le aliquote definite dalle tariffe professionali vigenti del D.M. 17.06.2016, alle quali è stato applicato lo sconto di cui al preventivo sub prot. 7533 dd. 09/08/2022 sottoscritto dal Professionista.-----

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Disciplinare, e di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'Appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.-----

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le leggi vigenti in materia, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, senza poter avanzare pretesa di compensi ulteriori nei confronti della Stazione appaltante.-----

I detti compensi sono stati calcolati in base al valore dei lavori a base di gara, di euro 338.588,55 (oneri della sicurezza compresi, escluse le somma a disposizione - ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto al

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Professionista sono comunque esclusi gli importi accantonati per lavori in economia non progettualizzati).---
Il compenso calcolato per i servizi di direzione lavori, contabilità e misura sarà oggetto di rideterminazione qualora in corso di esecuzione siano state approvate varianti che modificano l'importo originario di progetto.-----

ART. 8 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche l'onere per la trattazione di eventuali riserve dell'impresa.

Nel caso di ritardata consegna del conto finale da parte del D.L. verrà applicata, per ogni giorno, una penale pari allo 0,1% del compenso pattuito, che verrà trattenuta sul saldo del compenso spettante.

Restano salve eventuali responsabilità del Direttore dei lavori per ritardi nella compilazione e consegna degli atti contabili.

Il compenso spettante per il servizio di direzione lavori e contabilità è corrisposto previa emissione di fattura con le seguenti modalità di pagamento: a) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del totale spettante, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili; b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) di quanto spettante ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.

Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna della contabilità finale e degli atti necessari al certificato di regolare esecuzione/collaudo, quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il certificato di regolare esecuzione/collaudo medesimo non abbia ottenuto l'approvazione.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura elettronica, salvo che il RUP eccepisca l'incompletezza della documentazione contabile presentata.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano iniziati.

In caso di controversie, il ricorso all'arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso esplicito di entrambe le parti e dunque è esclusa la clausola compromissoria.

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Il professionista, nell'adempimento delle prestazioni di direzione dei lavori, misura e contabilità per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo, con oneri a suo carico.

ART. 9 - MODIFICHE ALLA PRESTAZIONE

Se l'amministrazione richiede l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal Professionista, a quest'ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore, se le modifiche non conseguono a prescrizioni che, secondo quanto previsto dal contratto, costituiscono condizioni per l'approvazione del progetto, e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:-----

- a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;-----
- b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.-----

Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella redazione degli elaborati di cui alla presente Convenzione, anche se emersi dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'intervento, le conseguenti rettifiche e modifiche (comprese le varianti) possono essere richieste direttamente con nota del RUP, ed il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.-----

ART. 10 - ATTIVITÀ CONNESSE NON RICOMPRESE NELL'INCARICO

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti, ed a tenerne conto nello svolgimento delle prestazioni di competenza, senza avere diritti a maggiori compensi o rimborsi spese.-----

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, nr. 136, e ss.mm. ed integrazioni.-----

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della legge nr. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Tra i contraenti si precisa che a questo contratto è stato attribuito il codice CIG riportato nell'intestazione.----

ART. 12 - COMPATIBILITA' E REGOLARITA' NELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto della presente Convenzione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.-----

Il Professionista si impegna a non accettare incarichi professionali dall'appaltatore dei lavori fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.-----

Il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.-----

Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria dei lavori è obbligato a darne immediata segnalazione all'Amministrazione, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui - a seguito della suddetta istruttoria - al Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.-----

Ai fini dell'affidamento dell'incarico è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva, il curriculum e la dichiarazione sui requisiti generali.-----

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dello stesso quanto della Stazione appaltante e/o terzi, in virtù del servizio effettuato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altra inadempienza relativa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto prestato dall'aggiudicatario, quest'ultimo si impegna a manlevare e

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

tenere indenne la committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.-----

Qualora il ritardo nella compilazione del conto finale non dipenda da cause attribuibili all'Amministrazione, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alla corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice.-----

Nel caso in cui dal ritardo nella trasmissione di atti amministrativi e contabili in relazione ai quali l'Amministrazione è tenuta ad effettuare entro precisi termini le relative comunicazioni all'Osservatorio provinciale contratti pubblici ai sensi delle norme vigenti in materia conseguano sanzioni da parte della stessa a carico dell'Amministrazione, il Professionista è chiamato a risponderne. Sono fatti salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei termini degli atti sopra indicati.-----

ART. 14 - ASSICURAZIONE

Il progettista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Con il perfezionamento del contratto il Professionista si impegna ed obbliga al rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di San Michele all'Adige, approvato con delibera di Giunta comunale n. 9 del 16.01.2018 che all'art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice medesimo "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione."

ART. 16 – PENALI

Il Professionista, ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni della presente Convenzione, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria a titolo di penale, che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo del uno per cento ad un massimo del cinque per cento del corrispettivo contrattuale per ogni singolo e specifico inadempimento oggetto di una contestazione da parte della Stazione appaltante (per quanto concerne le tempistiche per singolo e specifico inadempimento si intende ogni giorno di ritardo, e in questo caso la penale sarà dal uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale), in base a quanto stabilito dal RUP.-----

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Le predette penali saranno trattenute sul saldo del compenso, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell'inadempimento stesso. Le citate penali verranno applicate fino ad una misura complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale. Nel caso in cui tale misura del 10 per cento venga superata, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Professionista avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il Professionista, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese del Professionista medesimo, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dei servizi.-----

ART. 17 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Contratto di appalto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. di diritto:-----

- nel caso in cui l'Appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;-----
- applicazioni di penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale;-----
- qualora gli elaborati consegnati vengano giudicati dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carenti e inattendibili sotto il profilo tecnico.-----

La risoluzione del contratto, nei casi fissati dal comma 1, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della Stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.-----

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista e a seguito di diffida formale ad adempiere entro un certo termine rimasta inattuata, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile, e nei seguenti casi:-----

- 1) gravi o ripetute violazioni delle clausole contrattuali;-----
- 2) qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal RUP.-----

La risoluzione ai sensi del comma 1 e 3 comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto: in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore è tenuto comunque a risarcire alla Stazione appaltante e ai terzi tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti); la Stazione appaltante, nei predetti casi, provvederà direttamente o a

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

mezzo di altro soggetto all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto nel modo che riterrà più opportuno; il Comune provvederà ad addebitare all'Appaltatore inadempiente, che con il proprio comportamento ha causato la risoluzione del contratto, l'eventuale eccedenza di spesa a carico dello stesso per l'espletamento del servizio medesimo. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Professionista, senza bisogno di diffide formali; a quest'ultimo verrà corrisposto l'onorario commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti, detratte eventualmente le penalità, le spese, i danni.-----

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'appaltatore, per qualsiasi questione inerente il contratto, intratterrà rapporti unicamente con l'Amministrazione appaltante.-----

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione del servizio sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Servizio tecnico e l'Appaltatore, e in caso di mancato accordo sarà competente il foro di Trento.-----

ART. 19 - ONERI FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione sono a carico dell'appaltatore, tranne il contributo previdenziale integrativo alla cassa dell'Ordine professionale e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo che sono a carico del Comune, quale destinatario della prestazione.-----

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.-----

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo solamente in caso d'uso. -----

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le parti contraenti fanno richiamo e riferimento alle norme contenute nella L.P. n. 26 del 1993 (disciplina dei lavori pubblici nella Provincia autonoma di Trento), nel DPP. 9-84/Leg. del 2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), nella L.P. n. 2 del 2016, nel d.lgs. n. 50 del 2016 (codice appalti nazionale), nel d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel decreto del Ministero dei trasporti d.d. 7 marzo 2018 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia di progettazione, direzione, misura e contabilità lavori pubblici e di appalti pubblici.-----

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990.
Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Letto, accettato ed sottoscritto.-----

RCP SOCIETÀ DI INGEGNERIA,

con sede in Trento Piazza S.T. Verzeri n. 8,

codice fiscale e partita I.V.A. n. 01312680224,

rappresentata da: ing. Andrea Maschio.

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.)

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite dal presente disciplinare agli artt. 7, 16, 17, 18, 19 (compensi, penali e risoluzione, controversie, ripartizione oneri fiscali e assimilati).-----

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.)